

ACCORDO TERRITORIALE PER I DIPENDENTI DELLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 1 giugno 2016 in Bologna tra le seguenti Organizzazioni Sindacali di categoria, firmatarie del CCNL 20.11.2014 per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera e aventi competenza per il territorio del Comune e della Provincia di Bologna:

per la Parte datoriale, ANAPA, rappresentata dal Presidente Provinciale Mattioli Fabio assistito da Paola Fontanelli di Confcommercio Bologna;

e, per le OO.SS. rappresentanti dei dipendenti,

- FIRST – CISL, rappresentata da: Orietta RUCCOLO, Roberta LOLLI
- FISAC - CGIL, rappresentata da: Giulia FARINELLI
- FNA rappresentata da: Antonio LEUCCI
- UILCA - UIL, rappresentata da: Luigia MARESCA, Donatella TENENTI

PREMESSO CHE

- l'art. 29, comma 5 del CCNL vigente per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera prevede la possibilità di raggiungere intese/accordi territoriali in merito ad alcune fattispecie, specificatamente indicate, riguardanti gli orari di lavoro

SI È CONVENUTO QUANTO SEGUE:

FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO DI LAVORO (IN ENTRATA E USCITA)

In relazione a quanto previsto dall'art. 29 comma 5 lettera a) del CCNL 20.11.2014 i dipendenti potranno usufruire per loro esigenze di una flessibilità dell'orario di lavoro di 30 minuti, sia in entrata che in uscita (in anticipo o posticipo) - per un massimo di 60 minuti complessivi giornalieri - con corrispettivo spostamento dell'orario di uscita oppure con utilizzo dell'intervallo meridiano.


Eccezionalmente, la compensazione delle ore in eccesso oppure in difetto, fino ad un limite massimo di n.5 ore in eccesso e di n.3 ore in difetto potrà avvenire anche nel periodo successivo e comunque entro 30 giorni ('-).

Le ore maturate in saldo positivo flessibilità potranno essere usate come permessi frazionabili ad ore, secondo le consuete modalità di utilizzo permessi.

Chiarimento tra le Parti: il ricorso del/la dipendente per proprie esigenze alla flessibilità in Entrata/Uscita non costituisce modifica dell'orario di lavoro.

Pertanto - per le agenzie il cui orario di lavoro abituale prevede una durata dell'intervallo che non dà luogo ad erogazione della prestazione sostitutiva di mensa (*) - laddove la durata dell'intervallo si riduca per effetto dell'esercizio di tale flessibilità, non si rientra nella fattispecie che dà origine alla prestazione sostitutiva di mensa.

(*) La prestazione sostitutiva della mensa (indennità di mensa oppure buono pasto), sulla base di quanto definito al punto 10 dell'articolo 29 CCNL 20/11/14, spetta in caso di orario di lavoro con

Donatella Ruts


intervallo definito di durata inferiore a:

- 1 ora e 45 minuti, per i comuni con numero di abitanti inferiore a 200.000;
- 2 ore, per i comuni con numero di abitanti da 200.000 in su.

APERTURA NEL TURNO ANTIMERIDIANO DEL SABATO

In relazione a quanto previsto dall'art. 29 comma 5 lettera b) del CCNL 20.11.2014, per un numero massimo di n.16 sabati all'anno, per ciascuna agenzia, sarà possibile effettuare l'apertura dell'agenzia nel turno antimeridiano del sabato dalle ore 9 alle ore 13, con ricorso a prestazioni individuali su base volontaria dei dipendenti.

Il limite individuale annuo di prestazioni lavorative coincidenti con la giornata del sabato, per ogni dipendente, è di n. 10.

Anche al fine di ricercare la volontarietà, la pianificazione dell'apertura antimeridiana del sabato dovrà essere effettuata con congruo anticipo.

Laddove non si rendesse possibile individuare personale volontario, sarà possibile – con un preavviso minimo di n.15 giorni di calendario e dandone comunicazione per iscritto – fissare turni. Non potranno essere richieste prestazioni lavorative coincidenti con il Sabato in concomitanza o prossimità di periodi di ferie, permessi per festività, altri permessi pianificati, congedi parentali. Nella programmazione dei suddetti turni le Parti raccomandano di assicurare la migliore alternanza di turnazione possibile tra i/le diversi/e dipendenti, possibilmente evitando di impegnare una stessa persona in due turni tra loro consecutivi. Sono escluse dalla pianificazione/prestazione nel turno antimeridiano in giornata di Sabato i giorni 24/12/2016 e 31/12/2016.

Nota a verbale: in caso di proroga o di rinnovo del presente accordo, le Parti individueranno le modalità per gestire la casistica completa di analoghe date "particolari".

Entro la settimana lavorativa successiva a ciascun sabato lavorativo, in accordo tra agente e lavoratore/lavoratrice, dovrà essere collocato il relativo recupero oppure comunque definita la relativa futura collocazione. In entrambi i casi, l'utilizzo delle ore da recuperare potrà avvenire a blocco oppure frazionato ad ore.

Per le comunicazioni riferite alla fruizione dei recuperi è prevista la forma scritta, ivi compresa la mail.

Per ogni sabato lavorativo effettuato ai sensi dell'art. 29 comma 7 del CCNL 20.11.2014 ogni dipendente maturerà una riduzione dell'orario pari a 30 minuti, che potrà essere utilizzata come permesso retribuito aggiuntivo (ad ore o frazioni)

In caso di mancata fruizione, entro i sei mesi dall'effettuazione della prestazione, del relativo recupero e/o del permesso aggiuntivo maturato di cui al capoverso precedente, si retribuiranno le ore (o frazioni di ora) corrispondenti come previsto dall'art. 30 4° comma del CCNL

ORARIO DI LAVORO ESTIVO

In relazione a quanto previsto dall'art. 29 comma 5 lettere c), d) e f) del CCNL 20.11.2014, nel periodo compreso tra il 1.7.2016 e il 31.8.2016, sarà possibile effettuare, per un massimo di n. 6 settimane complessive (di cui massimo 4 settimane per ciascun dipendente), la chiusura pomeridiana degli uffici, con il



Donatella Tinto



Luca Tinto



seguente orario di lavoro:

- dal lunedì al venerdì in un turno unico, con "orario giornaliero continuato dell'agenzia", nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 14,30, con un minimo di 4 ore di lavoro ed un massimo di 6, in riferimento a ciascun/a dipendente con orario di lavoro a tempo pieno.

Le settimane di chiusura pomeridiana saranno pianificate con congruo anticipo. Il preavviso minimo per la comunicazione della chiusura pomeridiana è di n.15 giorni di calendario rispetto all'inizio di ciascun periodo.

Negli stessi termini, per la compensazione del minore orario effettuato, dovranno essere indicate - a libera scelta del/la dipendente - le modalità con cui effettuare detta compensazione, singolarmente o congiuntamente tra loro, scegliendo tra:

a) utilizzo della ore di permesso retribuito aggiuntive maturate a titolo di riduzione di orario su base annua, in relazione all'eventuale effettuazione di sabati lavorativi in occasione di "Apertura nell'orario antimeridiano di sabato";

b) utilizzo, anche parziale, delle n. 4 festività sopresse, di cui all'art. 31 CCNL 20.11.2014, previste dalla Legge n. 54 del 5 marzo 1977 e successive modifiche;

c) computo, in diminuzione, del monte ferie residuo, alla data dell'effettuazione della minor prestazione lavorativa relativa all'orario estivo;

d) altre ore da recuperare a vario titolo accumulate o da compensare entro l'anno, comprese eventuali ore di straordinario effettuate e ancora in attesa di essere liquidate (per cui sarà corrisposta la sola maggiorazione).

FLESSIBILITÀ ANNUALE

In relazione a quanto previsto dall'art. 29 comma 5 lettera e) del CCNL 20.11.2014, a fronte di eventuali esigenze tecniche organizzative o commerciali programmabili preventivamente, è possibile superare in determinati periodi dell'anno, l'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti.

Correlativamente, in altri periodi dell'anno, saranno previsti orari ridotti per le prestazioni lavorative.

Nota a verbale: in caso di proroga o di rinnovo del presente accordo, le Parti definiranno il limite annuo massimo di ore (in più e in meno) utilizzabili in "flessibilità annuale".

La programmazione di tali periodi e l'articolazione di orario prestabilita, sia per i periodi di ampliamento delle prestazioni che per i periodi di minori prestazioni, devono essere comunicate per iscritto (anche tramite e-mail) a tutti i dipendenti con almeno 15 giorni di preavviso rispetto all'inizio di ciascun periodo.

I periodi di superamento dell'orario in "flessibilità annuale" non possono riguardare settimane nelle quali è prevista prestazione lavorativa per "Apertura nel turno antimeridiano del Sabato" né può essere richiesto superamento dell'orario di lavoro in coincidenza di giornate semi-festive.

I periodi di riduzione dell'orario in "flessibilità annuale" non possono riguardare le settimane nelle quali viene attuato l'"Orario di lavoro estivo".



Benedetta Tenenti
ST PE



Severino

La prestazione del singolo dipendente, che nei suddetti periodi deve essere riferita ad una distribuzione di orario su 5 giorni dal lunedì al venerdì, non può superare le 9 ore e mezzo giornaliere e, nei periodi di orario ridotto, non può essere inferiore rispetto alla durata dell'orario della mattina (in riferimento all'abituale orario di lavoro).

In ogni caso, l'orario settimanale medio, nei periodi suddetti, deve risultare pari al normale orario settimanale e i dipendenti interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario stesso.

In caso di mancata fruizione entro i sei mesi dall'effettuazione del recupero delle prestazioni prestate in eccedenza, si darà luogo alla retribuzione delle ore corrispondenti in misura pari a quella del lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista dal Contratto Nazionale di Lavoro.

Nota a verbale: in caso di proroga o di rinnovo del presente accordo, le Parti garantiranno la sostenibilità complessiva dell'impianto, introducendo un numero di settimane massimo di superamento e di riduzione.

VALIDITÀ E VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO


Il presente accordo avrà validità fino al 31/12/2016 - salvo proroga/rinnovo che le Parti potranno concordare entro tale data- per le Agenzie di Assicurazione in gestione libera associate ad ANAPA che svolgono la propria attività nel territorio del Comune o della Provincia di Bologna, che applicano il CCNL 20.11.2014 e che abbiano inviato ad ANAPA la prevista comunicazione preventiva rispetto all'intenzione di adottarne i contenuti (apposito modulo comprensivo di : liberatoria, numero di lavoratori interessati, etc..).

ANAPA - contestualmente e comunque entro la data prevista di applicazione del presente accordo e non oltre la fine di ciascun mese - inoltrerà, con modalità formale, le comunicazioni ad essa pervenute alle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Su richiesta di una delle Parti verrà convocato, entro 30 gg dalla richiesta, un incontro di verifica congiunta relativo all'applicazione del presente Accordo, anche in merito ad eventuali controversie.

Anapa Bologna

Confcommercio Bologna



FIRST CISL

FISAC CGIL

FNA

UILCA UIL

